



TRIBUNALE DI RAVENNA  
SEZIONE DISTACCATA DI FAENZA

PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA MEDIANTE LETTURA DEL  
DISPOSITIVO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO DOTT. ROBERTO  
EVANGELISTA

alla pubblica udienza in data 7/2/2008

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la  
seguinte

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

PALLI ENRICO nato a Faenza il 2/10/1950 ivi residente  
alla via Cuscinetto n. 24 ove elegge domicilio

Libero-presente

Difensore di fiducia: Avv. Francesco Paci con studio in  
Pesaro via Ardizi n. 14

**IMPUTATO**

del reato p.e.p. dall'art. 727, 1° e 2° comma cp perché  
deteneva un colombo in condizioni incompatibili con la  
sua natura e produttive di gravi sofferenze per lo  
stesso; condotta consistita in particolare nell'aver legato il  
predetto animale per le zampe ad un basamento metallico  
e essendo munito di una guida verticale e di una corda  
che ne consentiva un movimento dall'alto verso il basso e  
viceversa nel far proiettare l'uccello così vincolato  
ripetute volte prima verso l'alto e poi verso il basso.  
Fatto commesso il Brisighella fraz. Castellina, in data  
8/10/2006.

N. 1,55  
Pelli  
28.2.08

SENTENZA N.22/08  
in data 7/2/08

N. 5314/07 Reg. Trib.  
N. 6281/06 R.G. n. 1.  
N. 6085/06 R.G.GIP

Depositato in Cancelleria

il  
.....14/2/2008.....

Fatto avviso ai sensi  
art. 548 c.p.p.

al P.G. il .....  
all'imp. il .....

Preso comunicazione  
dal P.G.

in data \_\_\_\_\_

Redatta scheda  
il \_\_\_\_\_

Mod.3/SG n. \_\_\_\_\_  
Esec. provv. n. \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA**

**SEZIONE DISTACCATA DI FAENZA**

A seguito di opposizione a decreto penale Palli Enrico era citato a giudizio per rispondere del reato a lui ascritto in epigrafe.

All'udienza dibattimentale del 7.2.2008 erano escussi la guardia giurata Tramonti Giorgio ed il consulente della difesa Bucchi Rinaldo, mentre l'imputato si sottoponeva ad esame. Agli atti era acquisita pertinente documentazione fotografica.

La vicenda può così essere riassunta.

In data 8.10.2006, in zona di caccia in località Castellina del Comune di Brisighella, il Tramonti notava un colombo che era legato per le zampe ad un basamento mediante una cordicella lunga pochi centimetri. Il basamento era sollevato e fatto scendere tramite canna telescopica, azionata mediante un filo che terminava sopra un'altana su cui si trovava il Palli che, alla vista della guardia, cercava di nascondere un uccello da poco catturato.

Tirando il filo e muovendo il basamento il colombo era indotto a sollevarsi in volo, in ciò trattenuto dalla cordicella che lo faceva ricadere, così da fungere da richiamo per i congeneri selvatici (cfr. foto n.1). Avvicinatosi al punto in cui era posto il congegno meccanico, il Tramonti notava il colombo che, privo di forze (o incastrato, secondo la difesa, nel triangolo sottostante il basamento, circostanza invero contraddetta dalla foto n.2 in cui si nota l'uccello in posizione esterna al triangolo), pendeva a testa in giù in posizione del tutto innaturale (cfr. foto nn. 2 e 3).

Al riguardo, deve osservarsi che la ripetitività ossessiva dell'azione imposta viene sicuramente ad incidere sull'istinto naturale dell'uccello, dapprima dandogli la sensazione di poter assolvere alla primaria funzione del volo e, subito dopo, costringendolo a ricadere dolorosamente.

L'esimente dell'esercizio di un diritto, invocata dall'impugnante, non è applicabile alla fattispecie in esame. Sul punto giova richiamare quanto già chiaramente indicato in fattispecie identica dalla Suprema Corte (cfr. Cass. pen. sez. III. 5 dicembre 2005, Boventi).

Invero, la L. 11 febbraio 1992, n. 157, consente l'uso, a scopo venatorio, di richiami vivi, ma vieta che ad esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, quali sono gli uccelli, siano arrecate ingiustificate sofferenze con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali ed, a tal fine, elenca - con carattere meramente esemplificativo - dei comportamenti da considerarsi vietati ma non legittima l'uso di richiami vivi con modalità parimenti offensive. Detta legge, infatti, non esaurisce la tutela della fauna, in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dall'art.727 cp e dall'attuale art. 544 ter c.p. i quali hanno ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura.

Da ciò deriva che la legittimità delle pratiche venatorie consentite sulla base della L. n. 157 del 1992 deve essere verificata anche alla luce delle norme del codice penale su richiamate (cfr. Cass. sez. III pen, 25/05/1999 n. 8890; 19/05/1998 n. 5868 e 20/05/1997 n. 4703). In virtù di tale principio di diritto, l'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle ipotesi previste espressamente dalla L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. r), ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale e non v'è dubbio che imbracare un volatile, legarlo ad una fune, stratonarlo ed indurlo a levarsi in volo, per poi ricadere pesantemente a terra o su un albero, significa sottoporre lo stesso, senza necessità, a comportamenti e fatiche insopportabili e non compatibili con la natura di esso.

Per l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., non è sufficiente quindi che l'ordinamento attribuisca all'agente un diritto ma è necessario che ne consenta l'esercizio proprio con l'attività e le modalità che costituirebbero reato, sicché essa non ricorre nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita, sottopone l'animale - per le concrete modalità della sua attuazione - a sofferenze non giustificate dall'esigenza della caccia medesima (cfr. Cass. sez. pen., sez. III, n. 95/203300 e sez. V n. 90/183403). Vero è che l'art. 19 ter Disp. Trans. c.p., introdotto dall'art.3 L. n. 189/2004), stabilisce che "le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale - fra cui rientra l'art. 544 ter c.p. - non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia ...", ma è anche vero che, come sopra evidenziato, l'uso a scopo venatorio di

richiami vivi con modalità che, se anche non vietate espressamente dalla L. n. 157 del 1992, debbono ritenersi illecite, non costituiscono alcuno dei casi previsti dalla legge speciale in materia.

E non par dubbio che il costringere il colombo a levarsi ripetutamente in volo per poi ricadere pesantemente sul ramo costituisca sofferenza imposta all'uccello (fotografato poi, nel caso concreto, appeso a testa in giù dopo lo sforzo).

Il reato contestato è invero integrato anche sotto il profilo soggettivo, essendo sufficiente la sola colpa.

All'imputato deve pertanto essere inflitta la pena di euro 800 di ammenda (P.B. euro 1200 di ammenda; diminuita per attenuanti generiche, concesse per l'incensuratezza, ad euro 800 di ammenda).

Ricomono le condizioni oggettive e soggettive per sospendere la pena, apparendo la sanzione ora inflitta idoneo deterrente alla reiterazione di condotte criminose.

Revoca del decreto opposto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 cpp;

dichiara Palli Enrico colpevole del reato ascritto e per l'effetto, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 800 (ottocento) di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Revoca del decreto opposto.

Faenza, il 7 febbraio 2008

IL GIUDICE

TRIBUNALE DI RAVENNA  
- SEZIONE PENALE -  
DEPARTAMENTO DI CANCELLERIA  
IL 14-2-08

IL CANCELLIERE B3

**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

**ATTO DI APPELLO**

**COPIA**

Che si propone dall'Avv. Francesco Paci del Foro di Pesaro, difensore di fiducia di PALLI ENRICO, nato il 02.10.1950 a Faenza, ivi residente in Via Cuscinetto, 24, condannato con sentenza emessa dal Tribunale Monocratico di Faenza in data 07.02.2008 (sent. N. 22/08), alle pena di € 800 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, perché ritenuto responsabile del reato p. e p. dall'art. 727 C.P..

*Depositate*  
*il 22.03.2008*

La sentenza appellata è del tutto errata..

Il Giudice, è pervenuto ad una sentenza di condanna dell'imputato, certamente fuorviato dalle fotografie scattate dagli agenti che hanno redatto il verbale di contestazione e che mostrano un piccione a testa in giù, appeso al basamento al quale è legato un capo della cordicella, che all'altro capo, è legata all'animale.

Il Giudicante ha pertanto ritenuto, come ha anche scritto in sentenza, che il piccione venisse sollecitato a prendere il volo per poi essere trattenuto dalla cordicella che interrompeva bruscamente il suo volo e lo faceva cadere verso il basso .

Ha scritto infatti in sentenza il Giudice di prime cure , con riferimento al piccione, che lo stesso era “indotto a sollevarsi in volo, in ciò trattenuto dalla cordicella che lo faceva ricadere”.

Questa è però una rappresentazione della realtà, del tutto lontana dalla realtà vera, anzi contraria ad essa, come si dirà.

Infatti le foto prodotte in giudizio rappresentano una situazione che è dipesa soltanto dall'intervento delle guardie che hanno azionato l'attrezzo in modo del tutto improprio ( ha detto il teste Tramonti, il verbalizzante , di non aver mai visto quell'attrezzo in uso per la caccia ai colombacci. Le guardie hanno sicuramente azionato l'attrezzo in modo brusco, violento e ripetuto con frequenza troppo ravvicinata, determinando così l'impossibilità per il piccione di restare posato sul basamento dove doveva stare , e determinandone così lo sfinimento e la caduta a testa in giù , anche se, poco dopo, recuperate le forze, è tornato nella posizione normale , posato sul basamento .

Si è detto come la rappresentazione dei fatti ritenuta dal Giudice di prime cure non sia per nulla quella che si realizza con l'uso dell'attrezzo di cui si è detto .

Infatti, il piccione non deve “sollevarsi in volo” per poi essere costretto a cadere a causa dello strattone che la fine della

cordicella a cui sono legate le sue zampe necessariamente determina, perché una sequenza così innaturale, di un volatile che parte in volo e poi viene trattenuto e costretto ad arrestare il suo volo in modo brusco, sarebbe del tutto deleteria dal punto di vista del richiamo, come è agevole intendere anche per chi non sia esperto di queste cose . Tra l'altro i colombacci, - la specie selvatica per la quale viene usato come richiamo il piccione, - sono animali di una diffidenza estrema, perciò una operazione come quella ipotizzata dal Giudice, sarebbe solo rovinosa per il cacciatore .

L'operazione di richiamo a cui fa riferimento lo strumento "incriminato" non prevede affatto che il piccione si sollevi in volo, bensì che il piccione, che è posato sul basamento che viene alzato dolcemente e poi si riabbassa, apra le ali per tenersi meglio in equilibrio sul supporto dove è posato, quando questo si riabbassa, ovvero si sostenga in volo, ma restando fermo sopra il basamento stesso, seguendone il movimento discendente per poi posarsi sul basamento una volta che questo si è fermato, realizzando così ancora meglio una sequenza naturale di un uccello che si posa.

Vengono usati a questo scopo, piccioni di razza selezionata da tempo immemorabile, predisposta per questo tipo di lavoro, perché da generazioni abituata a farlo ; inoltre i piccioni usati, vengono abituati da piccoli a svolgere il loro lavoro e così, le due cose : l'abitudine individuale e quella genetica della razza , fanno sì che il lavoro : di sostenersi in volo, fermi , sopra il basamento che scende, scendendo dolcemente sullo stesso fino a posarvisi quando il basamento poi si ferma, sia svolto in modo impeccabile.

E questa è una condizione essenziale perché il richiamo possa essere tale e non diventi invece uno spauracchio ; ovvero, proprio quello che avverrebbe se la rappresentazione dei fatti che il primo Giudice ha espresso in sentenza fosse la realtà , e ciò per una serie di motivi :

1) del primo, si è appena detto: un animale che si invola e poi viene trattenuto bruscamente dalla cordicella che lo costringe a movenze del tutto innaturali, può essere piuttosto, per quei selvatici così diffidenti, soltanto uno spauracchio anziché un richiamo.

2) un animale che si posa in un determinato sito, significa per i congeneri selvatici, che quel sito è utile per la sosta, perché è tranquillo, con possibilità di cibarsi, di bere, etc..



3) un animale, invece, che si invola, è un animale che scappa e dunque questo può significare che il luogo è insidiato da pericoli, e, comunque, l'effetto imitativo che il congenere domestico induce sui selvatici, per via del gregarismo, tipico della specie, è quello di andare via da quel luogo e non di andare verso quel luogo dove si trova il cacciatore.

Se poi quell'animale, oltre a scappare, viene bruscamente arrestato nel suo volo dalla cordicella, l'allarme è certamente ancora maggiore !

Il Giudicante è rimasto certamente impressionato dalle foto eseguite dalle guardie verbalizzanti, che ritraevano il piccione a testa in giù, legato per le gambe al basamento, ma il Giudice non ha tenuto conto per nulla del fatto che quella situazione **non esiste e non può esistere perché, se così fosse, il cacciatore perderebbe solo il suo tempo.**

E, infatti, nel verbale redatto dalle guardie, sono riportate le dichiarazioni dell'odierno appellante, il quale ha detto :” Io tiro lentamente per fare in modo che l'animale abbia un movimento corretto”. Questo non può che significare che le guardie, completamente ignare di come lo strumento andasse usato (come il verbalizzante Tramonti ha riferito) abbiano azionato l'attrezzo

in modo violento e anomalo, così da sfinire l'animale che vi stava posato , facendolo cadere . Peraltro, quell'attrezzo, come ha riferito il consulente della difesa Sig. Bucchi è in uso da tempo immemorabile nella caccia tradizionale al colombaccio e non soltanto in Italia, ma in tutti i Paesi Europei dove la specie è presente .

Dunque, il primo Giudice si è rappresentato una realtà che non può esistere nella pratica venatoria in questione .

Ma il Giudice non ha neppure tenuto conto di quanto spiegato dall'imputato e dal consulente della difesa, oltre che dal difensore.

E le spiegazioni date contengono ragioni di tutta evidenza .

Purtroppo, la troppo scarsa verbalizzazione manuale e la imprevedibile mancanza della registrazione meccanica, stante l'uso dei microfoni in sede di dibattimento, non consentono di avere tutti gli elementi che nel processo sono emersi.

E tuttavia, le pur poche cose trascritte nel verbale d'udienza, sono sufficienti per ben comprendere come le cose stiano nella realtà di questa pratica venatoria : l'attrezzo sul quale sta posato il piccione, deve essere azionato in un certo modo, non con strattoni e non con ripetitività troppo ravvicinata, e questo,

non solo perché si stressa l'animale, ma anche perché, come si è abbondantemente spiegato, si otterrebbe un effetto assolutamente controproducente.

E' questo l'elemento che può garantire il Giudice che una azione quale quella ipotizzata dal Giudicante non sarà posta in essere dal cacciatore . perché sarà solo rovinosa per lui, oltre che stressante per il piccione , al quale il cacciatore di colombacci è attaccato come il cacciatori di altra selvaggina lo è al cane .

Il Giudice di primo grado ha anche corredato la sentenza di una serie di considerazioni giuridiche di vario genere che però, non rilevano in ordine a quello che è il vero **punto nodale** della decisione assunta, che, si ripete, nasce da un travisamento dei fatti, visti dal Giudice in un modo che nella pratica venatoria in questione non si possono proprio verificare perché nessun cacciatore terrebbe come richiamo un piccione che volasse via e ricadesse per lo strattone della cordicella !

Tuttociò premesso, si chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia riformare la sentenza impugnata mandando assolto l'appellante con formula piena perché il fatto non sussiste, dal momento che, quello per cui il primo Giudice è pervenuto alla condanna è un fatto del tutto diverso , nella rappresentazione che

il Giudice si è raffigurato, un fatto che nulla ha a che vedere con la  
pratica venatoria posta in essere dall'appellante .

Pesaro –Bologna 22.03.2008

Avv. Francesco Paci

Handwritten signature of Francesco Paci in cursive script.

N. .... R.Ric.C.

N. 6281/06 R.N.R.

1 *101.310900*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Bologna

SECONDA Sezione Penale composta dai magistrati:

- 1 - Dr. *Valenti Stefano* PRESIDENTE
- 2 - Dr. *Gobbi Liviana* CONSIGLIERE
- 3 - Dr. *Passarini Maurizio* CONSIGLIERE

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal consigliere relatore Dr. Passarini Maurizio

Inteso l'appellante

Inteso il Procuratore Generale, dr. *Bambace*

ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

**CONTRO**

1 - **PALLI ENRICO** - nato a **Faenza (RA)** il 02/10/1950  
con domicilio dichiarato: Faenza (RA), Via Cascinetto n. 24

*presente*

IMPUTAT

**VEDERE ESTRATTO SENTENZA ALLEGATO**

appellante l'imputato: **PALLI ENRICO**

avverso la sentenza emessa dal TRIBUNALE MONOC. di RAVENNA Sez. dist. di FAENZA in data 07/02/2008 che ha pronunciato il seguente dispositivo:

**VEDERE ESTRATTO SENTENZA ALLEGATO**

N. *1537/11* R. Sent.

N. 2009/0460 R.G.

SENTENZA

in data **28 GIU. 2011**  
depositata in cancelleria  
il **15 SET. 2011**

*IL CANCELLIERE ES*  
*Esaro Tonello*

Addi.....  
notif. estratto sentenza al  
contumace  
Il Funz./Il Coll. di Canc.

Addi.....  
estratto esecutivo al P.G.  
o al P.M. di  
e alla Questura  
Il Funz./Il Coll. di Canc.

Redatta scheda casellarie  
il.....

N. ....Camp. Pen.

### Svolgimento del processo

**I.** Con sentenza in data 7.2.2008 il Giudice *monocratico del Tribunale di Ravenna - Sezione distaccata di Faenza* ha affermato la penale responsabilità di PALLI Enrico in ordine al reato ascrittogli e, concessegli le attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di euro 800 di ammenda (pena sospesa).

**II.** Il giudice di prime cure ha ritenuto che le modalità mediante le quali il colombo di cui al capo di imputazione era utilizzato come richiamo per la caccia al colombaccio (colombo legato per le zampe ad un basamento metallico munito di guida verticale telescopica, che, appositamente azionata, induceva il volatile a sollevarsi in volo e poi abbassarsi) fossero incompatibili con la natura dell'animale e produttive di sofferenze al medesimo.

**III.** La sentenza è stata impugnata dal difensore dell'imputato, che chiede l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste.

Secondo l'appellante, il giudice di primo grado è stato fuorviato dalle fotografie scattate dalle guardie giurate del Coordinamento nazionale WWF Italia, che mostrano un colombo con il capo reclinato, esausto, appeso al basamento al quale è legato.

Il giudicante ha pertanto ritenuto, come ha scritto in sentenza, che il piccione venisse sollecitato a prendere il volo per poi essere trattenuto dalla cordicella che interrompeva bruscamente il suo volo e lo faceva cadere e atterra verso il basso. In tal modo, secondo l'appellante, il giudice di prime cure prospetta però una rappresentazione del tutto lontana dalla realtà, tratto in errore dalle guardie giurate del Coordinamento nazionale WWF Italia, che, ignare di come andasse usato, hanno azionato l'attrezzo in maniera del tutto impropria, azionando il meccanismo troppo velocemente, così costringendo il piccione a sollevarsi bruscamente in volo ed altrettanto bruscamente abbassarsi, sì da sfinirlo; laddove il meccanismo va utilizzato con movimento verticale assai più lento.

Rileva l'appellante che l'affermazione di cui sopra risponde del resto ad esigenze intuitive della caccia al colombaccio: un piccione da richiamo che venisse fatto alzare in volo ed abbassare troppo bruscamente, non fungerebbe affatto da richiamo per i colombacci, ma nel suo movimento scomposto, al contrario, li allarmerebbe e allontanerebbe.

Quanto poi alla natura dell'animale utilizzato come richiamo, osserva l'appellante che si tratta di piccioni selezionati per questo tipo di lavoro e, pertanto, abituati a svolgerlo.

All'esito dell'odierna udienza, le parti hanno concluso come da verbale.

### Motivi della decisione

**IV.** L'appello proposto dal difensore del PALLI merita accoglimento.

Va in primo luogo premesso che l'uso di piccioni come richiamo vivo nella caccia al colombaccio non soltanto è diffuso e di antica tradizione (ché non tutto ciò che normalmente ha luogo e che ha luogo da molto tempo è, per ciò solo, legittimo), ma altresì avvalorato da autorevole parere anche recentemente espresso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (v. parere 23.7.2009 n. 0017513 del citato Ministero).

Va altresì chiarito che i piccioni in discorso sono animali domestici, appositamente selezionati (per evidenti ragioni devono apparire il più possibile simili ai colombacci) e allevati, in cattività, per questo tipo di impiego; essi vanno perciò tenuti ben distinti dal piccione c.d. torraio, che è il piccione che vive in stato di libertà su tutto il territorio nazionale.

Ciò chiarito, va da sé che non ogni utilizzo di piccioni domestici quali richiami vivi è consentito, apparendo ovvio che un utilizzo che fosse inutilmente crudele nei confronti dell'animale ben potrebbe comunque delineare il reato oggetto di contestazione.

Si tratta pertanto di valutare, caso per caso, quale utilizzo sia fatto dell'animale in questione. Orbene, nel caso di specie, come ben si comprende dalle fotografie in atti, il piccione era legato per una zampa, con un filo, ad una sorta di racchetta metallica posta alla sommità di un